

Comune di Livorno
Dipartimento Servizi al Cittadino
Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie
Ufficio Servizi di sostegno per la Disabilità e la Non Autosufficienza
e Coordinamento delle Strutture Sociosanitarie

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE
RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RISILIENZA- MISSIONE 5
"INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE -2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI
SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.1. –
"SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE
DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" - SUB-
INVESTIMENTO 1.1.2 "AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" -
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU
CUP J44H22000210006 – CIG _____**

Con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

COMUNE DI LIVORNO, - C.F. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art 49 dello Statuto Comunale, dalla Dirigente del Settore "Politiche Sociali e Sociosanitarie" e Responsabile del Procedimento **Dott.ssa Caterina Tocchini**, nata a _____ il _____ e domiciliata per la carica dove sopra, la quale interviene in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 293/2024;

E

Nome Ente del Terzo Settore - C.F. _____/P.I. _____ con sede in piazza/via _____ n. _____ C.A.P. _____ città _____ - prov.- (_____), legalmente rappresentato da _____ nato/a _____ a _____ provincia (o Stato) _____ il _____ / _____ / _____ C.F. _____ e domiciliato/a per la carica ove sopra, il/la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere munita/o dei poteri necessari per la stipula del presente atto;

OPPURE in caso di partecipazione in raggruppamento come A.T.S.

Gli Enti del Terzo settore così raggruppati ai fini della presente coprogettazione:

Nome Ente del Terzo Settore - C.F. _____/P.I. _____ con sede in
piazza/via _____ n. _____ C.A.P. _____ città _____ -
prov.- (_____) quale soggetto capofila dell'A.T.S.;

E (per ciascun Ente)

Nome Ente del Terzo Settore - C.F. _____/P.I. _____ con sede in
piazza/via _____ n. _____ C.A.P. _____ città _____
_____ - prov.- (_____) quale soggetto mandante dell'A.T.S.;

legalmente rappresentato dal signor/a _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a
per la carica a _____ in Via _____, nella sua qualità di _____ dell'Ente capofila, il
quale interviene altresì in nome e per conto dell'Ente/i mandante/i in forza di atto in data _____
a rogito del Notaio _____ Rep. n. ____/____, registrato a _____ il _____ al n. _____ S.1T,
che in copia elettronica certificata conforme a documento su supporto informatico si allega al
presente atto sotto la lettera "A".

Premesso che:

- gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *"i Comuni e le Province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il D.Lgs n.117/2017 con il quale è stato approvato il Codice del Terzo Settore (CTS), attuativo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, in base al quale la collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del Terzo Settore, diviene la modalità ordinaria per la programmazione e la progettazione degli interventi necessari alla soddisfazione degli interessi generali, individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

Visti:

- la Convenzione, approvata con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 6 del 10/12/2020, disciplinante l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei Comuni della Zona-Distretto Livornese, sottoscritta in data 28/12/2020 dai medesimi per il triennio 2021 – 2023 ai sensi dell'art.30 del TUEL ed in conformità con la L.R.T. n.41/2005 e con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R.T. n.68/2011, recante norme sul sistema delle autonomie locali e relative forme associative, e prorogata alla data del 31/12/2025 con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 7 del 28/11/2024;
- la Convenzione, approvata con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 3 del 29/03/2022, disciplinante l'esercizio associato delle funzioni di integrazione socio – sanitaria dell'ambito territoriale della Zona-Distretto livornese, sottoscritta in data 29/11/2022 per il triennio 2023 – 2025 dai Comuni di Livorno, Collesalveti, Capraia e dall'Azienda USL

Toscana Nord Ovest, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.70 Bis della L.R.T. n°40/2005 e in coerenza con la vigente legislazione regionale di settore;

– il **Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022** del Direttore Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione sociale, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito “il Ministero”) ha approvato l'**Avviso 1/2022** per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra cui quello relativo alla Missione 5 *“Inclusione e coesione”*, *Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”*, *Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”*, *Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”*, *Sub-investimento 1.1.2. “Autonomia degli anziani non autosufficienti”*;

-la **Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 1/2022** dell'ATS Livornese con la quale è stata approvata l'intenzione di presentare domanda di ammissione al finanziamento per tutti gli investimenti e relativi sub-investimenti previsti dall'Avviso tramite manifestazione di interesse diretta a Regione Toscana;

-la successiva **Delibera della CDS n. 3 del 2022** con la quale la Conferenza dei Sindaci ha deliberato di presentare, attraverso il Comune di Livorno in qualità di soggetto capofila della Associazione dei Comuni della Zona-Distretto Livornese (Livorno, Collesalveti e Capraia Isola) la domanda di ammissione al finanziamento per i progetti nell'ambito di tutti gli investimenti e relativi sub-investimenti previsti dall'Avviso come già specificato nella manifestazione di interesse presentata chiedendo l'importo massimo finanziabile e tra gli altri, in particolare l'Investimento 1.1 *“Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”*, Sub-investimento 1.1.2. *“Autonomia degli anziani non autosufficienti”*;

- il **Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022** della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale con il quale sono stati approvati gli allegati elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati, per linea di finanziamento e per Regione, ai sensi del sopra menzionato Decreto Direttoriale n. 5 del 15/02/2022;

Considerato che in data 23 maggio 2023 è stato sottoscritto e caricato sul portale l'Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della Sotto-componente 1 *“Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede la progettualità per l'implementazione dell'investimento 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - Sub-investimento 1.1.2 Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani, tra l'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli intervento PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il distretto sociale (ATS) Livornese;

Vista:

- la **nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 00001059 del 07/07/2023** “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*” - Missione 5 “*Inclusione e Coesione*”, Componente 2 “*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore*”, Sottocomponente 1 “*Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale*” - Chiarimenti in merito all’istituto della co-progettazione di cui agli artt. 55 e ss. del D.Lgs. n. 117 del 2017”;

Considerato che:

- la progettualità PNRR, 1.1. "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti” è stata ammessa a finanziamento per complessivi € 2.460.000,00, e che la stessa si articola in una componente di investimenti infrastrutturali per complessivi € 1.500.000,00 e in una componente relativa all'erogazione dei servizi di gestione per complessivi € 960.000,00;
- le azioni progettuali afferenti la realizzazione dei servizi sono gestite per competenza dal Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno nella sua qualità di Comune capofila dell'ATS della Zona Livornese;

Considerato inoltre che:

- la proposta progettuale ammessa prevede, tra l'altro, il potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità, in relazione ai progetti diffusi di appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale, tramite affidamento a soggetti gestori, individuati ai sensi delle procedure di legge, ricorrendo anche al coinvolgimento ed alla partecipazione di Enti del Terzo Settore nell'erogazione delle prestazioni, per un importo complessivo di Euro 600.000,00;
- l’Avviso Ministeriale 1/2022 stabilisce che i rapporti tra ATS proponenti e altri soggetti, tra cui gli Enti del Terzo Settore, necessari all’attuazione dei progetti stessi, siano da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- la scelta di ricorrere allo strumento normativo della co-progettazione si fonda sulla sostanziale convergenza di obiettivi e valori che accomunano l'Amministrazione procedente e gli Enti del Terzo Settore del territorio, preziosi attivatori di comunità;
- l'opportunità di aggregare risorse pubbliche e private per realizzare il fine comune in tempi congrui con i milestones e i targets, previsti dalle linee di finanziamento del PNRR, rappresenta un valore aggiunto per la realizzazione dei diversi interventi;
- attraverso la co-progettazione si può realizzare la programmazione e la progettazione di servizi e interventi incrementando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, accrescendo la qualità delle scelte finali e generando un rilevante impatto sociale complessivo;

Richiamato l’art. 55 del D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore), e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 1 che prevede che “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

Richiamato altresì l'art. 56 del citato D.Lgs. n. 117/2017 ed in particolare:

- il comma 1 il quale prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;
- il comma 2 del medesimo articolo il quale prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
- il comma 3 del medesimo articolo il quale prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;
- il comma 3-bis del medesimo articolo il quale prevede che “Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.”;

Richiamati inoltre:

- il **Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021** del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza ed in particolare i principi generali ivi sanciti e gli artt. 5.1. e 9 in materia di assenza di doppio finanziamento, l'art 34 in materia di comunicazione e informazione, l'art.22 in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, di frodi e di corruzione;

- il **Regolamento (UE) 2020/852** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

- il **Regolamento Finanziario UE, Euratom 2018/1046**;

- la **Legge n. 328/2000** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, **art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328);
- il **D.M. n. 72 del 31/03/2021** con il quale sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore);
- la **L.R. della Regione Toscana n. 41/2005** “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- la **Legge n. 241/1990** e ss. mm. e ii. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il **D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017** “Codice del Terzo settore”, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”, e successive modifiche apportate dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018;
- la **L.R. della Regione Toscana n. 65 del 22/07/2020** “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano”;
- la **delibera ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20/01/2016** recante titolo “Linee guida per l'affidamento di servizi e enti del terzo settore e delle cooperative sociali e in particolare l'art. 5 recante titolo “*La co-progettazione*”;
- la **delibera ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 371 del 27/07/2022** con titolo “*Nuovo aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017*”;
- le **Linee guida ANAC n. 17/2022**, “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 382 del 27/07/2022;
- le Linee guida per lo svolgimento di attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR allegate alla **Circolare** sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR **n.30 dell'11 agosto 2022** del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la normativa in materia PNRR ivi comprese del Circolari Ministeriali e il Manuale operativo per i soggetti attuatori M5 C2 nella versione 2.0 di dicembre 2024 e successive modificazioni;

Richiamate

- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di attività per la realizzazione dell'intervento PNRR M5.C.2.I.1.1.2. “Autonomia degli anziani Non Autosufficienti” – CUP J44H22000210006;
- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ / _____ con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione e dei requisiti oltre che alla nomina della Commissione per la valutazione della proposta progettuale conclusiva dei lavori dei tavoli di co-progettazione ;

- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ della Dirigente del Settore “Politiche Sociali e Sociosanitarie” con la quale è stato approvato il Progetto Operativo elaborato al tavolo di co-progettazione tra i soggetti partecipanti che definisce tutti gli aspetti del servizio oggetto dell'Avviso Pubblico di cui sopra.

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, il Comune di Livorno, di seguito anche solo “Comune”, si avvale di _____, C.F. _____/P.I. _____, con sede in _____ n. _____ a _____ (_____) d'ora in avanti denominato **Soggetto Esecutore**, cui affida la definizione e la realizzazione di progetti di intervento oggetto del presente atto.

OPPURE (in caso di partecipazione in raggruppamento come ATS)

il Comune di Livorno si avvale dell'Associazione Temporanea di Scopo tra _____, C.F. _____/P.I. _____, con sede in _____ n. _____ a _____ (_____) quale soggetto capofila come da atto del _____ n. _____ del ____/____/_____, insieme a (per ciascun Ente) _____, C.F. _____/P.I. _____, con sede in _____ n. _____ a _____ (_____) quale soggetto mandante, d'ora in avanti nominato **Soggetto Esecutore**, cui affida la definizione e la realizzazione di progetti di intervento oggetto del presente atto.

2. La presente Convenzione ha ad oggetto la co-progettazione delle attività del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “*Inclusione e coesione*”, Componente 2 “*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore*”, Sottocomponente 1 “*Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale*”, Investimento 1.1 “*Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti*”, Sub-investimento 1.1.2. “*Autonomia degli anziani non autosufficienti*” - CUP J44H22000210006 - CIG _____ - ai sensi del Decreto n. 98 del 09-05-2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. L'ambito della co-progettazione oggetto della presente Convenzione prevede la realizzazione di percorsi volti al potenziamento della rete integrata dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, di sostegno e accompagnamento dell'anziano nelle diverse fasi dell'invecchiamento, creando un reciproco sostegno ed integrazione tra servizi e definire una progettualità unica e integrata sulla persona. La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti ha l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza. Il progetto, come previsto nella mission dell'Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mira a:

- aumentare l'autonomia delle persone anziane, prevenendo l'istituzionalizzazione;

- favorire una presa in carico multidimensionale e integrata;
 - rafforzare i servizi territoriale legati alla domiciliarità della persona anziana;
 - favorire la permanenza a domicilio dell'anziano non autosufficiente favorendo interventi di sostegno sia ai nuclei familiari che al beneficiario con prestazioni socio-assistenziali integrate;
 - costituire una valida e strutturata alternativa all'assistenza sanitaria prestata in regime di ricovero ospedaliero e all'istituzionalizzazione in R.S.A. e in Residenza Protetta, riducendo allo stesso tempo i ricoveri impropri negli ospedali e nelle strutture residenziali;
 - adottare modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, all'autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e relazionale dell'utente;
 - garantire un servizio integrato avvalendosi di equipe multidisciplinari;
 - coinvolgere la famiglia di appartenenza e la rete sociale di prossimità dell'anziano nella definizione degli interventi e la partecipazione ai piani di assistenza.
- I servizi e gli interventi sono rivolti al mantenimento di ogni abilità residua delle persone, allo scopo di garantire la salvaguardia dei livelli di autonomia, indipendenza e qualità della vita mediante il consolidamento e l'attuazione degli interventi socio-sanitari erogati a domicilio. Per ogni beneficiario dell'intervento potrà essere previsto un investimento tecnologico associato a servizi integrati di sostegno alle esigenze della persona. I servizi e prestazioni da attivarsi saranno previsti all'interno del PAI che potrà prevedere:
- Servizi professionali domiciliari, anche con l'implementazione delle prestazioni socioassistenziali, attraverso operatori sociosanitari;
 - altri servizi professionali di assistenza domiciliare/prestazioni di sollievo come supporto all'anziano e alla famiglia attraverso il coinvolgimento di altri professionisti;

Le azioni dovranno essere implementate di concerto ed in raccordo con il Sistema Sociale Professionale e, per la parte amministrativa, con l'Ufficio Servizi di sostegno per la Disabilità e la Non Autosufficienza e Coordinamento delle Strutture Sociosanitarie - Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno.

4. Il Comune di Livorno con il Soggetto Esecutore attiva un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del __/__/_____, come ulteriormente sviluppati, modificati e integrati nel Progetto Operativo approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del __/__/_____.

5. Alla presente convenzione sono allegati i seguenti documenti:

- allegato 2) Progetto Operativo;
- allegato 2B) Addendum nomina del Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- allegato 2C) Rebuilding;
- allegato 2D) Cronoprogramma costi;
- allegato 2E) Tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 2 - OBBLIGAZIONI DEL SOGGETTO ESECUTORE

1. Il Soggetto Esecutore si impegna a rispettare e ad adeguarsi alle modalità di attuazione dei servizi come riportato nell'Avviso e dettagliato nel progetto esecutivo, nonché a rispettarne le eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Soggetto Esecutore si impegna inoltre affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità operative indicate nell'allegato A Progetto Esecutivo. Il Soggetto Esecutore assume l'impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dalla proposta progettuale esecutiva.
3. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il Soggetto Esecutore mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), individuate nella propria proposta.
4. Il Soggetto Esecutore è tenuto ad esibire in ogni momento al responsabile comunale del progetto il registro generale e analitico delle spese relative alla gestione del progetto.
5. Il Soggetto Esecutore si impegna inoltre a fornire i dati e tutte le informazioni utilizzate per la stesura delle relazioni intermedie e annuali sulle attività espletate.
6. Il Soggetto Esecutore si impegna al rispetto del “do no significant harm”,(DNSH) non arrecare un danno significativo alle condizioni ambientali esistenti”. Con particolare riferimento al rispetto del principio del Do Not Significant Harm, (cd. “DNSH”), 2021/C58/01, nell'ambito delle Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica, la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nella sua edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 puntualizza come tali profili interessino gli investimenti della missione 5 componente 2 solo per quanto concerne profili infrastrutturali disciplinati alla scheda 1. “costruzione di nuovi edifici” (inv.1.3.2.) 2 “ristrutturazione di edifici” (inv. 1.1.2,1.2, 1.3.1, 1.3.2) e 5 “Interventi edili e cantieristica generica” (inv. 1.1.2,1.2, 1.3.1, 1.3.2). Solo con riferimento all'investimento 1.1.2. rilevano in aggiunta la scheda 4 “Acquisto, leasing, e Noleggio AEE Medicinali” e la 9 “Acquisto di veicoli”. Nessuna di tali attività risulta tuttavia oggetto del presente Avviso e nel caso di specie non trovano pertanto applicazione specifici vincoli per il rispetto del principio DNSH. Il rispetto delle prescrizioni in materia PNRR, ivi incluso l'impegno a consegnare al Comune di Livorno la documentazione a comprova del rispetto delle suddette prescrizioni nei tempi e nelle modalità esplicitate, discende dal principio della co-responsabilità dei soggetti esecutori e dal diritto/dovere della PA di monitoraggio e controllo.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della stipula fino al **30/06/2026** in ragione dei termini entro i quali è prevista la rendicontazione finale, tuttavia nessuna attività oggetto della co-progettazione potrà essere eseguita in data successiva al 31 marzo 2026 e l'intervallo temporale del rapporto convenzionale ricompreso tra il 01 aprile 2026 e il 30 giugno 2026 esiste unicamente per l'effettuazione dei pagamenti, la presentazione dei documenti di rendicontazione e il rimborso delle spese afferenti ad attività eseguite entro il 31 marzo 2026 e non anche per l'esecuzione di attività, salvo deroghe disposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. La presente Convenzione si intende risolta, al termine sopra riportato, senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti.

ART. 4 – RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dall'Offerta progettuale presentata dal Soggetto Esecutore. Il personale del Soggetto Esecutore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile-Coordiatore di progetto sarà il referente per i rapporti con il Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Esecutore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative, di sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

5. Il Soggetto Esecutore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone immediatamente il Comune con la contestuale trasmissione del Curriculum Vitae. Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Soggetto Esecutore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e del Progetto Operativo ad essa allegato ed il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. Il Soggetto Esecutore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

2. E' a carico del Soggetto Esecutore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione della presente Convenzione. È obbligo del Soggetto Esecutore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti, conforme a quanto previsto all'art. 15 dell'Avviso. In alternativa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCTO già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto della presente Convenzione. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

ART. 6 - CRONOPROGRAMMA

1. Il Cronoprogramma delle spese effettivamente sostenute, in seguito più semplicemente “Cronoprogramma”, è un documento a natura previsionale e conseguentemente è soggetto ad aggiornamento in ragione degli eventuali scostamenti tra previsioni e realizzazioni rilevabili in corso di esecuzione (allegato 2D), la compilazione è carico dell’Ente Attuatore.
2. L'unità previsionale del Cronoprogramma è il trimestre dell'anno solare e pertanto il cronoprogramma si compone di un numero di trimestri pari al numero di trimestri ricompresi tra il termine iniziale e il termine finale del rapporto di co-progettazione tra il Comune di Livorno e il Soggetto Esecutore. Il numero di trimestri è incrementato di un ulteriore trimestre per l'anno solare 2026 con l'esclusivo fine di consentire all’Ente Attuatore l’effettuazione dei pagamenti e l’ostensione della conseguente rendicontazione relative all’ultimo trimestre esecutivo (I Trimestre 2026).
3. La natura di documento corrente e la conseguente aggiornabilità non solleva il Soggetto Esecutore dichiarante dall'onere di redigere il documento secondo i principi di veridicità e buona fede finalizzati a massimizzare la corrispondenza tra previsioni e realizzazioni e a minimizzare la consistenza dei predetti eventuali scostamenti tra previsioni e realizzazioni.
4. Ogni modifica del cronoprogramma, come anche gli scostamenti tra previsioni e realizzazioni ad essa presupposti, dovrà essere debitamente motivata.
5. Il cronoprogramma dovrà essere presentato aggiornato dal Soggetto Esecutore con scadenza semestrale entro il mese di settembre e di marzo di ogni anno.

ART. 7 - CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE AL CRONOPROGRAMMA

1. In applicazione del principio dell’effettività delle spese sostenute, il criterio dell'imputazione delle spese ai trimestri del cronoprogramma di cui all'articolo precedente è individuato nell'effettuazione dei pagamenti da parte del Soggetto Esecutore ai propri creditori. Le spese sono imputate ai trimestri del Cronoprogramma in ragione della data di effettuazione dei pagamenti.
2. La data dei documenti generanti debito per il Soggetto Esecutore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture, notule e bollette per utenze, non rileva dunque in ordine all'imputazione della spesa ai trimestri, dovendosi intendere a tal fine quale unico criterio rilevante la data di effettuazione del pagamento da parte del partner ai propri creditori.
3. Per le spese aventi qualità di costi non impicanti per il partner posizioni debitorie verso terzi e conseguentemente neppure generanti pagamenti, quali a titolo esemplificativo quelle relative all’eventuale rimborso chilometrico per l’utilizzo di veicoli necessari all’attuazione del progetto, il criterio di imputazione ai trimestri del cronoprogramma è individuato nell’effettivo sostenimento del costo.
4. Quale effetto dei precedenti comma:
 - le spese escludenti in modo assoluto qualunque forma di potenziale asincronia tra il documento del debito e l’effettuazione del pagamento del debito, quali a titolo esemplificativo quelle relative ad acquisti minuti o comunque denominati ed ai predetti

assimilabili, generanti scontrini fiscali o altro analogo documento comunque denominato facente prova dell'avvenuta effettuazione del pagamento, sono legittimamente imputabili al trimestre ricomprendente la data dello scontrino o del predetto analogo documento facente prova del pagamento;

- le spese implicanti potenziale asincronia tra il documento del debito e l'effettuazione del pagamento, quali a titolo esemplificativo fatture, notule e bollette, sono imputabili al trimestre del cronoprogramma nella cui competenza è ricompresa la data di effettuazione del pagamento;
- le spese aventi natura di costi sostenuti in assenza di posizioni debitorie verso terzi e conseguentemente in assenza di pagamenti effettuati, quali a titolo esemplificativo quelle relative al rimborso chilometrico per veicoli utilizzati, sono imputabili al trimestre di effettivo sostenimento del costo.

ART. 8 – CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il Comune conferisce al Soggetto Esecutore il rimborso per la realizzazione delle specifiche attività di cui alla presente Convenzione. Il rimborso totale previsto a copertura del progetto è pari a complessivi **€ 600.000,00 IVA compresa se e quanto dovuta**. L'importo di € 600.000,00 rappresenta il valore massimo rimborsabile previa presentazione di regolare documentazione giustificativa e sarà liquidabile in tranche trimestrali a seguito di presentazione della relativa nota di debito. In caso di partecipazione in raggruppamento come A.T.S. il budget relativo ai 18 mesi è suddiviso tra soggetti componenti, così come riportato nel Progetto Operativo.

2. Ai sensi del Decreto 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in particolare del paragrafo 3, le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, hanno qualità di contributi e come tali sono disciplinate dall'art. 12 della legge n. 241/1990. Le partite finanziarie tra il Comune di Livorno ed il Soggetto Esecutore hanno qualità di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate risultando perentoriamente esclusa qualunque attribuzione a titolo maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

3. Allo scopo di consentire al Comune di Livorno l'osservanza degli obblighi assunti nei confronti delle Amministrazioni Centrali, le produzioni documentali relative alla rendicontazione finale, afferente ad attività eseguite entro il I trimestre del 2026, dovrà pervenire ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale entro e non oltre il **5 maggio 2026**. La sua cogenza deriva dall'obbligo di corresponsabilità tra il Comune di Livorno ed il Soggetto Esecutore. L'unità rendicontativa è il trimestre solare. Ogni spesa la cui rendicontazione perverrà oltre la data da ultimo indicata non potrà essere rimborsata.

4. Il Soggetto Esecutore pertanto è tenuto a presentare al Comune la documentazione rendicontativa delle spese effettivamente sostenute entro il 10 del mese successivo al trimestre rendicontato, secondo le modalità di seguito specificate:

a) Il procedimento di rimborso delle spese effettivamente sostenute è avviato dalla presentazione della documentazione rendicontativa da parte del Soggetto Esecutore al Comune, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia PNRR ivi comprese del Circolari Ministeriali e il Manuale operativo per i soggetti attuatori M5 C2 nella versione 2.0 di dicembre 2024 e successive modificazioni, e la data di avvio del procedimento coincide con la data del certificato di avvenuta consegna della PEC di cui al successivo comma 6 del presente articolo;

b) La presentazione della documentazione rendicontativa delle spese effettivamente sostenute consiste nelle seguenti produzioni documentali:

1. dichiarazione di riepilogo delle spese sostenute, sottoscritta digitalmente da soggetto munito di legale rappresentanza del dichiarante previa trasformazione in pdfA/1-a, **secondo il modello documentale Rebuilding allegato 2C alla presente convenzione;**

2. copia digitale di ogni documento indicato nel riepilogo di cui alla precedente lettera a). La copia digitale di ogni documento deve essere prodotta al Comune con file autonomo ed è pertanto esclusa la possibilità di produrre files consolidati afferenti a due o più spese. Ogni file si compone:

- della copia digitale del documento generante debito per il Soggetto Esecutore o del documento presupposto al costo sostenuto in assenza di debito;
- della copia digitale del documento facente prova dell'effettuazione del relativo pagamento o del documento facente prova dell'effettivo sostenimento del costo.

Si specifica che, come previsto all'Art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 l'IVA è un costo ammissibile e rendicontabile se questa non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente (rif. all'art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020).

5. I files devono essere denominati con il relativo Identificativo progressivo indicato nel modello documentale di dichiarazione di cui al punto 1 e la ragione sociale del partner dichiarante secondo la seguente struttura esemplificativa NumeroProgressivo_RagioneSocialePartner”.

6. Tutte le produzioni documentali indicate precedentemente, come anche le eventuali integrazioni, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.livorno@postacert.toscana.it e anticipate via mail al referente operativo dell'Ufficio Servizi di sostegno per la Disabilità e la Non Autosufficienza e Coordinamento delle Strutture Sociosanitarie (pcarletti@comune.livorno.it).

7. Il Comune di Livorno, previa verifica di ammissibilità della spesa, entro 10 giorni lavorativi successivi al certificato di avvenuta consegna della pec recante la documentazione rendicontativa di cui al precedente comma b), conclude i controlli sulla rendicontazione autorizzando il Soggetto Esecutore all'emissione della relativa nota di debito o fattura per il pagamento del rimborso. Gli eventuali subprocedimenti istruttori sulla documentazione prodotta dal Soggetto Esecutore, quali ad esempio quelli finalizzati ad integrare eventuali carenze documentali, interrompono il predetto termine di 10 giorni che inizia a decorrere nuovamente a partire dalla data di ricezione delle integrazioni o comunque dall'eliminazione della diversa causa del subprocedimento attivato.

8. Il procedimento di rimborso si conclude con il pagamento da parte del Comune di Livorno entro 30 giorni dalla data di ricezione della nota di debito o della fattura emessa dal Soggetto Esecutore in esito ai precedenti punti da 4. a 6.

9. Il Soggetto Esecutore, tramite il responsabile di progetto, si impegna ad inviare la documentazione giustificativa per la rendicontazione delle spese effettuate su richiesta ed in occasione degli incontri di monitoraggio.

ART.9 - RELAZIONI TRA RENDICONTAZIONE E CRONOPROGRAMMA ED EVENTUALI MODIFICHE DEL CRONOPROGRAMMA

1. In esito alla validazione della rendicontazione delle spese imputate all'ultimo mese di ogni trimestre, il Comune di Livorno e il Soggetto Esecutore rendicontante raffrontano l'importo delle previsioni imputate al trimestre rendicontato e l'importo delle effettive realizzazioni. Ai fini di detto raffronto l'importo delle previsioni imputate al trimestre rendicontato corrisponde all'importo risultante dal Cronoprogramma vigente e l'importo delle effettive realizzazioni corrisponde alla sommatoria delle rendicontazioni mensili ricomprese nel trimestre e validate dal Comune di Livorno.

2. Qualora vi sia coincidenza tra previsioni e realizzazioni, il cronoprogramma vigente si intende tacitamente confermato fino alla successiva sessione di raffronto.

3. Se dal raffronto emerge uno scostamento tra l'importo delle previsioni e l'importo delle realizzazioni, il Soggetto Esecutore e il Comune di Livorno provvedono in maniera tempestiva all'aggiornamento condiviso del Cronoprogramma.

ART. 10 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Soggetto Esecutore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, accetta espressamente quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il C/C intestato come riportato nel documento di tracciabilità (allegato E).

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente convenzione, il Soggetto Esecutore è tenuto ad indicare il codice CUP dell'intervento ed il codice CIG riportato nell'intestazione della presente convenzione nelle corrispondenti note di debito e/o fatture emesse e bonifici effettuati.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune. E' fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Esecutore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Comune assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dal Soggetto Esecutore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto Esecutore, che sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALI

1. Il Comune si riserva di effettuare opportuni controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti dal Soggetto Esecutore il quale, pertanto, si rende disponibile a fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria. Ove siano accertati casi di inadempienza e/o di negligenza rispetto alla presente Convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto Esecutore può produrre entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Livorno e/o al ATS della Zona Livornese, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. Il Soggetto Esecutore risulta oggetto di penalità quando:

- non rispetti le linee progettuali concordate;
- si renda colpevole di inadempienze e/o negligenze nella qualità delle attività e degli interventi in favori degli anziani;
- non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dalla Città, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze e/o negligenze riscontrate;
- non ottemperi alle prescrizioni della presente Convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti, delle condizioni di lavoro degli operatori e/o delle attività di supporto fornite dai volontari.

3. In tali casi la penale potrà essere applicata secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione e a quelle che il Soggetto Esecutore si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal Progetto Operativo: penale da min. € 100,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza.

4. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC, per quanto riguarda il Comune di Livorno all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it, e per il Soggetto Esecutore all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione. Il Soggetto Esecutore si impegna a comunicare tempestivamente via PEC al RUP del Comune di Livorno qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC del Soggetto Esecutore come originariamente indicato nella domanda di partecipazione.

ART. 14 – RISOLUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dal Comune di Livorno in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del Soggetto Esecutore, il Comune di Livorno liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse le seguenti ipotesi:

- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto Operativo;
- quando il Soggetto Esecutore si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- perdita della qualifica di ETS, scioglimento e/o liquidazione, ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

3. Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Livorno, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

4. Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità degli interventi resi in favore dell'utenza.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi ai beneficiari seguiti nei servizi oggetto della presente Convenzione devono essere trattati in modo conforme alle vigenti normative di cui al GDPR Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.

2. Il Soggetto Esecutore tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e dovrà rispettare quanto previsto dall'Accordo di trattamento allegato parte integrante della presente Convenzione (Addendum Definizione obblighi del responsabile per il trattamento dei dati personali - allegato 2B).

ART. 16 – DOMICILIO

1. Ai fini della presente Convenzione le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi di cui in premessa.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

1. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla presente Convenzione, sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

ART. 18 – RINVIO

1. Per quanto non previsto espressamente, si rinvia alla normativa del terzo settore di cui al **Decreto Legislativo 3 luglio 2017**, n. 117, e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e alle ulteriori discipline di settore.

ART. 19 - MODALITA' ELETTRONICA ED IMPOSTA DI BOLLO

1. La presente Convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità elettronica.
2. L'originale della presente Convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.
3. Tutte le eventuali spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico del Soggetto Esecutore.
4. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 5 e comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs n. 105 del 3.8.2018.
5. La presente Convenzione è registrabile in caso d'uso.

ART. 20 - VALENZA DELLE CONDIZIONI CONVENZIONALI

1. Tutte le clausole, i patti e le condizioni del presente atto sono essenziali.

Fatto, letto approvato e sottoscritto

Per (Nome Ente del Terzo Settore)

F.to digitalmente il Rappresentante Legale

Per il Comune di Livorno

F.to digitalmente la Dirigente

Dott.ssa Caterina Tocchini
